

REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro , pronunciando fuori udienza nel procedimento ex art.1 della legge n.92/2012 R.G.L. n.3560/2017 , osserva quanto segue :

1)Parte ricorrente allega la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e ritorsivo . Ciò comporta l'applicabilità anche alla fattispecie del dirigente del rito speciale di cui alla legge n.92 del 2012 .

E' altresì ammissibile la domanda subordinata, che rimane attratta da quella principale ; diversamente opinando la proposizione della domanda principale di tutela reale precluderebbe la proposizione contestuale della domanda di tutela obbligatoria , violando il principio di economia processuale , in quanto verrebbe cagionata una inutile moltiplicazione dei procedimenti .

2)La domanda attorea principale è fondata e va accolta .

Il ricorrente ha fornito rilevanti elementi indiziari a sostegno della sua tesi di essere



stato licenziato per non aver voluto effettuare dichiarazioni non veritiere richiestegli dai vertici aziendali .

Vi è innanzitutto il contenuto della conversazione fra il e , consulente della società convenuta .

La registrazione prodotta in atti e la relativa trascrizione non sono state tempestivamente disconosciute dalla controparte .

Va poi considerata la manifesta infondatezza degli addebiti disciplinari che dovrebbero fondare il licenziamento .

Al ricorrente , infatti , è stata contestata la mancata gestione di PEC relative alla notifica di decreti ingiuntivi , ma non vi è alcuna prova del fatto che la gestione di tali atti incombesse sul ricorrente ; ed anzi , dalle dichiarazioni del teste avv. ,

responsabile degli affari legali della società convenuta , si evince che la gestione e distribuzione delle PEC spettava alla segreteria aziendale .

3) Da quanto dichiarato dal teste i emerge poi che era in corso in azienda un processo di ristrutturazione che conduceva



alla esternalizzazione dei servizi con smaltimento di personale in eccesso.

Gli elementi sopra indicati ai capi 1,2,3, a giudizio di questo giudicante, costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere la natura ritorsiva del licenziamento impugnato, che va quindi dichiarato nullo.

Parte ricorrente ha proceduto all'opzione di cui all'art. 18 n. 300/70, chiedendo, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità per la retribuzione globale di fatto. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno, fissato nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali: appare, infatti, pacifico che il ricorrente abbia trovato un altro posto di lavoro.

Al _____ spetta pertanto una indennità complessiva pari a venti mensilità, sulla base di una retribuzione globale di fatto mensile di Euro 13.440,25.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

Il giudice:

1. dichiara la nullità del licenziamento del 27 luglio 2017 in quanto ritorsivo e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
2. condanna la società convenuta a pagare al ricorrente una indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.
3. condanna la società convenuta alle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi ed euro 259,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Si comunichi .

Bologna , 20 febbraio 2019

IL GIUDICE

(dott. Filippo Palladino)

